



1/2

REPUBBLICA ITALIANA N°4/2017

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER IL VENETO

IL GIUDICE UNICO PER LE PENSIONI

dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di pensione, iscritto al n. 30173/PC del registro di segreteria, promosso

ad istanza di

Camarda Lorenzo, c.f.: CMRLNZ44M27E098I, nato a Gorizia il 27 agosto 1944, residente a Vicenza in Via F.lli Stuparich, n.70, in conto proprio, in quanto iscritto all'Ordine degli Avvocati di Vicenza ed operante in tale Foro, ed elettivamente domiciliato presso il proprio Studio a Vicenza, Via F.lli Stuparich, n.70;

contro

INPS – Gestione ex INPDAP, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande 24, (C.F.80078750587), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avvocato Filippo Doni, dell'Avvocatura dell'Istitutogiusta procura *ad lites* rilasciata dal Presidente dell'Istituto, con atto del Notaio Paolo Castellini in Roma del 21.7.2015, rep. 80974, rog. 21569, con domicilio eletto presso l'Avvocatura INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d;

Premesso che:

Con atto depositato in data 28.6.2016, Camarda Lorenzo proponeva ricorso innanzi a questa Corte rassegnando le seguenti conclusioni: "*Voglia l'Ill.ma Corte dei Conti adita, contrariis reiectis:*

1. *accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio serbato dall'INPS sull'istanza presentata dal ricorrente in data 7 dicembre 2015 a seguito dell'atto di significazione e diffida ricevuto da INPS il 9 settembre 2015.*

2. *accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel triennio 2012-2014, oltre gli interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura del 100% e quanto effettivamente percepito in forza del D.L. 65/2015, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata dell'art. 1 del D.L. 21 maggio 2015, n. 65 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2015, n. 109, per violazione degli artt. 2, 3, 36 comma 1, 38, 136, 137 e 117 della Costituzione;*

3. *accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre alla rivalutazione monetaria automatica e nella misura del 100% del trattamento pensionistico per il futuro e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni futuri erogati, in favore di chi ricorre, il meccanismo perequativo nella misura del 100%, previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata;*

4. *in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione dei ratei di pensione maturati e non percepiti nel triennio 2012-2014, oltre interessi legali e rivalutazione fino all'effettivo soddisfo, in misura pari alla differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura prevista dalla normativa antecedente l'entrata in vigore del D.L. 201/2011 e quanto effettivamente percepito in forza del D.L. 65/2015, previa rimessione alla Corte Costituzionale della*

questione di legittimità costituzionale sopra formulata, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

5. sempre in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto di chi ricorre e, per l'effetto, condannare l'INPS ad applicare agli assegni futuri erogati in favore di chi ricorre il meccanismo perequativo nella misura prevista dalla normativa antecedente all'entrata in vigore del D.L. 201/2011, previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sopra formulata, ovvero alla maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.

*SI PRECISA IN OGNI CASO CHE SI TRATTA DI DOMANDE DI CONDANNA
GENERICA E CHE PERTANTO SI RINVIA AD UN NUOVO ED APPOSITO
GIUDIZIO L'ACCERTAMENTO DEL QUANTUM DEBEATUR.*

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”.

Con memoria depositata in data 28.11.2016, si costituiva in giudizio l'INPS-Gestione ex INPDAP rassegnando le seguenti conclusioni: *“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda, in quanto infondata in fatto e in diritto.*

NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di fondatezza in diritto dell'avversa pretesa, ridursi la condanna nei confronti di I.N.P.S per gli accessori ai soli interessi legali, salva la sola maggiore rivalutazione monetaria, ove in misura maggiore rispetto agli interessi legali.

Spese e compensi professionali integralmente rifiuti, compresa la maggiorazione forfettaria 15%.”.

Con memoria depositata in data 22.12.2016, il ricorrente replicava alle osservazioni dell'Istituto previdenziale ed allegava le ordinanze della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Regionale per la Lombardia e del Tribunale Ordinario Sezione Lavoro

di Milano di remissione della questione di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale.

In particolare:

“• *Ordinanza della Corte dei Conti della Lombardia del 2 dicembre 2016 nel giudizio 28565 (Giudice Dott. Eugenio Musumeci) di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale in ordine alla presunta violazione degli artt. 3, 36 comma 1 e 38 comma 2, Cost. in riferimento al comma 25 art. 24 del D.L. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011) come novellato dall'art.1 del D.L. 65/2015 (convertito in legge n.109/2015) nella parte in cui prevede che "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448, relativa agli anni 2012 - 2013 ...e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi" e del comma 483 dell'art. 1 della legge n.147/2013, nella parte in cui prevede che "per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 ... e) per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS" in ordine ad un ricorso identico (fatto salvo nel nominativo) (Doc.2) ;*

(...)

• *Ordinanza del Tribunale Ordinario di Milano - Sezione Lavoro del 30 aprile 2016 (Giudice Dott. Tullio Perillo) di remissione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevazione della questione di legittimità*

costituzionale in ordine alla presunta violazione degli artt. 136, 3, 36 comma 1, 38 comma 2 Cost. in riferimento al comma 25 art. 24 del D.L. 2011/2011 (convertito in legge n. 214/2011, come novellato dall'art.1 del D.L. 65/2015 (convertito in legge 109/2015))”

chiedendo: “1) di sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine alla violazione degli artt. 3, 36 comma 1 e 38 comma 2 della Costituzione con riferimento al comma 25, articolo 24 del D.L. 201/2011, convertito in legge n.214/2011, come modificato dal D.L. n. 65/2015, convertito nella L. 109/2015 Si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale in ordine alla presunta violazione degli artt. 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost. in relazione al comma 25 dell'art. 24 del D.L. n. 201/2011 (convertito dalla legge n.214/2011), quale novellato dall'art.1 del D.L. n. 65/2015 (convertito dalla legge n. 109/2015), nella parte in cui prevede che "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013...) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi". Inoltre, venga sollevata questione di legittimità costituzionale del comma 483 dell'art.1 della legge n.147/2013, nella parte in cui prevede che "per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.448 ... per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS".

2) Allorquando il Giudice adito non ritenesse di sollevare la questione di legittimità costituzionale, per i motivi sopra esposti. si chiede di ottenere la c.d.

*sospensione impropria del ricorso in attesa della imminente decisione della Corte
Costituzionale sui punti sollevati*

3) *Si chiede la vittoria di spese legali?*;

VISTI il ricorso, le memorie e gli altri documenti di causa;

UDITE, all'udienza del 17.1.2017, le parti presenti per come risulta dal verbale di udienza;

CONSIDERATO che il ricorso introduttivo e la memoria di replica argomentano la titolarità del diritto alla perequazione del trattamento pensionistico sostanzialmente in ragione della denunciata incostituzionalità dell'articolo 24, commi 25 e 25bis del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109, per contrasto con gli articoli 2, 3, 36 comma 1, 38, 136, 137 e 117, comma 1, della Costituzione, rispetto al Protocollo n. 1 della CEDU;

CONSIDERATO CHE la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni innanzi citate, oltre che con le ordinanze citate dal ricorrente, è già stata sollevata anche da:

- Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, Giudice Dr. G. Tango (causa R.G. n. 6994/2013), ordinanza n. 36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell'art.24 del D.L. n. 201/2011, come modificato dal D.L. n.65/2015, "*per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.*";
- Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, Giudice Dr.ssa M. Pipponzi (causa R.G. n. 2130/14), con ordinanza 08.02.2016, che ha sollevato la questione di legittimità

costituzionale del comma 25, lettera e), dell'art.24 del D.L. n. 201/2011, come da ultimo modificato, *“per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art. 3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l'art.136 Cost.”*;

- Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna, G.U.P. Dr. M. Pieroni (giudizi riuniti 43610-43618 e 43666), con ordinanza n.101/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n. 21, che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell'art. 24 del D.L. n.201/2011, come modificato dal D.L. n.65/2015, *“in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all'art. 6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione”*;

CONSIDERATO che tenuto conto delle precitate ordinanze di rimessione alla Corte Costituzionale, la Corte dei Conti per le Marche (con ordinanza n.17/2016 del 26.04.2016), la Corte dei Conti per l'Abruzzo (con ordinanza n.30/2016 del 10.05.2016), la Corte dei Conti per la Lombardia (con ordinanze n. 83/2016 del 4.10.2016, n. 100 del 25.10.2016, n. 127 del 24.11.2016) e questa stessa Corte dei Conti per il Veneto (con ordinanze del 14.10.2016, nei giudizi n. 30111, n. 30116, n. 30145, con ordinanza n. 42 del 17.11.2016 e con ordinanze n. 47 e 48 del 15.12.2016), hanno disposto la sospensione dei giudizi portati al rispettivo esame, sino alla decisione da parte della Consulta delle questioni di legittimità di cui innanzi;

RILEVATO che la questione di costituzionalità sollevata dall'odierno ricorrente, tenuto conto delle motivazioni prospettate nel ricorso e nella memoria, per quanto

ritenuto non manifestamente infondato, risulta già formare oggetto delle questioni sottoposte al Giudice delle leggi attraverso le plurime ordinanze di rimessione, innanzi specificamente citate;

RITENUTO che la questione di costituzionalità delle predette disposizioni normative è palesemente rilevante ai fini della definizione del presente giudizio;

RITENUTO di condividere i dubbi sulla legittimità costituzionale, evidenziati dalle precitate ordinanze di rimessione al Giudice delle leggi;

RITENUTO, pertanto, che, nelle more del giudizio di costituzionalità, la sospensione del giudizio appare opportuna e che detta decisione, sotto il profilo del rito, appare conforme all'esegesi resa dallo stesso Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria, ord. n. 28 del 15 ottobre 2014), secondo cui il provvedimento di sospensione del giudizio, conformemente ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata del processo "*...evita agli uffici, alle parti ed alla medesima Corte costituzionale dispendiosi adempimenti correlati alla rimessione della questione di costituzionalità e previene il rischio di prolungare la durata del giudizio di costituzionalità*";

CONSIDERATO che, giusta conforme giurisprudenza contabile (*ex multis*, Sez. Giur. Lazio, ord. n. 109 del 2015 *in subiecta materia*), anche nel processo amministrativo-contabile – per ragioni di opportunità ed economia processuale – può trovare ingresso la sospensione c.d. impropria del giudizio principale per la pendenza della questione di legittimità costituzionale di norme applicabili in tale processo, ancorché sollevata in una diversa causa;

VISTI gli articoli 26 del R.D. n. 1038 del 1933 e 295 e 267 del codice di procedura civile;

P.Q.M.

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Regionale per il Veneto

DISPONE

la sospensione del giudizio n. 30173/PC, in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale innanzi riportate in dettaglio.

ASSEGNA

alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle decisioni della Corte costituzionale sulle suddette questioni.

Spese al definitivo.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così disposto in Venezia, il 17.1.2017.

IL GIUDICE

F.to Dott.ssa Giuseppina Mignemi

Depositato in Segreteria il 19/01/2017

Il Funzionario Preposto

F.to Nadia Tonolo



20

SENT. / ORD. 235/2016

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

Sezione Giurisdizionale

per la Regione Lombardia

nella pubblica udienza del 15 dicembre 2016, ha pronunciato la seguente

SENTENZA - ORDINANZA

sul ricorso pensionistico iscritto al n.28568 proposto da Elio Marletta, nato a Catania il 1 agosto 1941, rappresentato e difeso dall' avvocato Prof.Lorenzo Camarda e con quest' ultimo elettivamente domiciliato presso lo studio legale sito in Brescia , via Fratelli Stuparich ,n.70

contro

I.N.P.S. - Istituto nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.; per il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli aumenti perequativi.

VISTI gli atti di causa;

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza;
premesse in

FATTO

Il ricorso in discussione è stato proposto per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa inclusione degli aumenti perequativi in misura intera, con corresponsione dei relativi arretrati, con decorrenza dal 1° dicembre 2012, maggiorati di interessi e rivalutazione

monetaria, in esecuzione della sentenza n. 70 del 10 marzo 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della art. 24, comma 25, DL. 201 del 6/12/2011.

L'I.N.P.S., costituito con memoria del 5 dicembre 2016, ha eccepito in via pregiudiziale, l'inammissibilità per difetto del carattere incidentale della questione di costituzionalità ed in subordine, nel merito, l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente ha chiesto di sollevare ed il conseguente rigetto del ricorso.

In udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già rappresentato nelle rispettive memorie.

Ritenuto in

DIRITTO

L'eccezione relativa al difetto di carattere incidentale della questione di costituzionalità va respinta. Infatti, deve evidenziarsi che nel caso di specie il petitum del giudizio principale non coincide con quello di costituzionalità, come invece sostenuto dalla difesa dell'I.N.P.S., avendo, piuttosto, il fine di ottenere il riconoscimento del concreto diritto alla corresponsione degli aumenti perequativi dal 2012. Sul punto deve altresì precisarsi che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 38/2009 (richiamata dallo stesso Istituto previdenziale), dopo aver sottolineato che la questione di legittimità costituzionale ha carattere incidentale quando il giudizio a quo ha un petitum separato e distinto rispetto a questa, ha poi

precisato che "... affinché, pur in presenza della prospettazione della incostituzionalità di una o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, si possa considerare sussistente il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio principale, un petitum che presenti i requisiti sopra indicati, sul quale l'autorità giudiziaria remittente sia chiamata a pronunciarsi".

Nel merito, la questione dedotta in giudizio riguarda la mancata perequazione dei rispettivi trattamenti pensionistici cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, in applicazione della sentenza Corte Cost. n. 70 del 10 marzo 2015 e che invece è stata loro negata a seguito dell'emanazione del Decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015 che ha introdotto il riconoscimento di un rimborso forfettario erogato dal 1 agosto 2015 solo per i trattamenti pensionistici rientranti nello scaglione di valore da € 1.500,00 (lordi) a € 3.000,00 (lordi).

Ora, ritenuto che pende questione di legittimità costituzionale della norma censurata, oggetto di recenti rimessioni alla Consulta ad opera di: a) Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, (causa r.g.6994/2013), che, con ordinanza n.36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9 (cfr. doc.247), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, "per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost."; b) Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, (causa

r.g.2130/14), che con ordinanza 08.02.2016 (cfr. doc.248), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera e), dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come da ultimo modificato, "per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art.3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l'art.136 Cost."; c) Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna (giudizi riuniti 43610-43618 e 43666), che con ordinanza n.101/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n.21 (cfr. doc.249), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, "in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all'art.6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione"; d) Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, (causa r.g.698/2016), che con ordinanza n.124/2016 del 30.04.2016, pubblicata sulla G.U. del 29.06.2016 n.26 (cfr. doc.250), ha disposto la rimessione degli atti alla Consulta, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 25 dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, "per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione", questo Giudice ritiene, dunque, di dover sospendere facoltativamente il giudizio in attesa della pronuncia della Consulta,

P.Q.M.


La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia:

- dichiara ammissibile il ricorso
- sospende il giudizio in esame in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109);
- assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle predette questioni;
- riserva la statuizione sulle spese al definitivo;
- manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti l'avvenuto deposito della decisione di cui sopra, ai fini della proposizione, su iniziativa della parte più diligente, dell'istanza per la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio.

Così deciso in Milano, il 15 dicembre 2016.

IL GIUDICE

Luisa Motolese



30 DIC 2016

DEPOSITO IN SEGRETARIA

IL PREPOSTO ALLA SEGRETARIA

(dott. Salvatore Carrozzini)



Doc. 2



(24)

OND. N° 100/2016

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Dott. Eugenio Madeo

nella pubblica udienza del 25 ottobre 2016 ha pronunciato

ORDINANZA

nel giudizio pensionistico iscritto al n. 28566 del registro di segreteria, presentato dalla Sig.ra **Maria Grazia Margonari** rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Camrda con elezione di domicilio presso il suo studio in Vicenza, via F.lli Stuparich, n. 70.

CONTRO: I.N.P.S.

PER il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli aumenti perequativi.

VISTI: il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205.

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza.

ESAMINATI gli atti e i documenti della causa.

RILEVATO CHE:

- il ricorso in discussione è stato proposto dalla pensionata pubblica indicata in epigrafe la quale, premesso di avere in godimento un trattamento superiore ad almeno 3 volte il minimo I.N.P.S., chiede a

questo Giudice di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 17 luglio 2015, n. 109), che ha novellato l'art. 24, commi 25, 25-bis e 25-ter del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214);

- il citato decreto-legge intendeva disciplinare la situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 depositata il 30 aprile 2015 e pubblicata in G.U. n. 18 del 6 maggio 2015, recante la declaratoria di incostituzionalità del predetto comma 25 nella parte in cui prevede che *"in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento"*;

- i ricorrenti ritengono che il citato decreto-legge n. 65 del 2015, riscrivendo con effetto retroattivo la disposizione già fatta oggetto della pronuncia caducatoria n. 70/2015 della Corte costituzionale, peraltro senza neppure emendare i vizi di costituzionalità oggetto di censura, sia da dichiarare anch'esso incostituzionale, per violazione degli articoli 2, 3, 36 comma 1, 38, 136, 137 e 117 della Costituzione, anche in considerazione delle ulteriori penalizzazioni previste per il triennio 2014-2016 dall'articolo 1, comma 483, della

legge 27 dicembre 2013, n. 147;

- chiede quindi il ricalcolo delle pensioni in godimento, applicando la perequazione secondo le norme "a regime" di cui all'articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e corrispondendo i conseguenti arretrati, maggiorati di interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese da distrarsi in favore del legale antistatario;
- si è costituito l'I.N.P.S. con memoria del 15 ottobre 2016, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di carattere incidentale della questione di costituzionalità. Nel merito, l'Amministrazione previdenziale ha argomentato la manifesta infondatezza delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, concludendo quindi per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese;
- in udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già rappresentato nelle rispettive memorie.

CONSIDERATO CHE:

- preliminarmente, deve rilevarsi che risulta priva di pregio l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso per difetto di carattere incidentale della questione di costituzionalità. Infatti, deve evidenziarsi che nel caso di specie il *petitum* del giudizio principale non coincide con quello di costituzionalità come invece paventato dalla difesa dell'I.N.P.S.. Ciò perché è di tutta evidenza che la finalità del ricorso non è quella di ottenere il riconoscimento di un generale principio di rango costituzionale, bensì quello, ben più concreto, di vedersi accertato il diritto alla corresponsione degli

aumenti perequativi dal 2012. Sul punto deve altresì precisarsi che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 38/2009 (richiamata dallo stesso Istituto previdenziale), dopo aver sottolineato che la questione di legittimità costituzionale ha carattere incidentale quando il giudizio *a quo* ha un *petitum* separato e distinto rispetto a questa, ha poi precisato che "... affinché, pur in presenza della prospettazione della incostituzionalità di una o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice *a quo*, si possa considerare sussistente il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio principale, un *petitum* che presenti i requisiti sopra indicati, sul quale l'autorità giudiziaria remittente sia chiamata a pronunciarsi";

- al momento risultano le seguenti ordinanze di remissione (concernenti analoga questione di legittimità costituzionale): Corte dei conti, Sez. Giur. Emilia-Romagna, ordinanza n. 27/16/C del 10 marzo 2016; Tribunale di Palermo, ordinanza n. 36/2016; Tribunale di Brescia, ordinanza n. 2014/2130/2016; Tribunale di Milano, ordinanza n. 124/2016; Tribunale di Genova, ordinanza n. 582/2016;
- le suddette questioni di legittimità costituzionale, efficacemente argomentate anche dalla ricorrente nel ricorso introduttivo, appaiono effettivamente "non manifestamente infondate";
- è quindi opportuno, per economia processuale, disporre la sospensione c.d. "impropria" del presente giudizio ex art. 295 c.p.c., con onere di riassunzione a carico delle parti ex art. 297

c.p.c.;

- ai fini della riassunzione, agli effetti di cui all'art. 297 c.p.c., si fissa il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con la citata ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36 del 2016, pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02/03/2016;

- la statuizione sulle spese, unitamente ad ogni altra questione di rito e di merito, va riservata alla sentenza definitiva.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia
nella sua composizione di Giudice unico delle Pensioni

ORDINA

che la decisione del presente giudizio sia sospesa in attesa della *EM*

EM ~~decisione~~ in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale di cui al combinato disposto dei commi 25, 25-bis e 25-ter dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n. 109).

Assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte costituzionale sulle questioni già sollevate con ordinanza del Tribunale di Palermo del 22 gennaio 2016, iscritta sul reg. ord. al n. 36

del 2016 e pubblicata sulla G.U. n. 9 del 02 marzo 2016.

Riserva al definitivo la statuizione sulle spese.

Manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti l'avvenuto deposito della decisione di cui sopra, ai fini della proposizione, su iniziativa della parte più diligente, dell'istanza per la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio.

Così disposto in Milano, il 25 ottobre 2016.

IL GIUDICE

(Eugenio Madeo)

Depositata in Segreteria il **28 OTT 2016**

PREPOSTO ALLA SEGRETARIA
IL DIRIGENTE

Il Giudice Unico delle Pensioni, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30.6.2003, n.196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi dei ricorrenti e degli eventuali dante ed aventi causa.

IL GIUDICE

(Eugenio Madeo)

Depositata in Segreteria il **28 OTT 2016**

PREPOSTO ALLA SEGRETARIA
IL DIRIGENTE

IN CASO DI DIFFUSIONE IMMEDIARE LE INFORMAZIONI
E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI
MAMA GRAZIA MARGGIATI

ORD. n° 124/2016



4a

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI

Primo Referendario dott.ssa Giuseppina Veccia

Nella pubblica udienza del 24 novembre 2016, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso pensionistico iscritto al n. 28567, proposto da LEONE Edoardo, nato a Palermo il 4 maggio 1951, C.F. LNERD51EO4G273T, residente a Brescia, in via sant'Orsola n.59, rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Camarda, presso il cui studio in Vicenza, via Fratelli Stuparich, n.70 è elettivamente domiciliato,

contro

I.N.P.S. - Istituto nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante p.t.,

per

la ricostruzione della pensione ed il rimborso degli arretrati a titolo di rivalutazione monetaria, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n.70 del 30 aprile 2015.

VISTI gli atti di causa;

UDITE le parti costituite e comparse come da verbale di udienza;

PREMESSO CHE:

- Il ricorso in discussione è stato proposto per accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, previa inclusione degli

aumenti perequativi in misura intera, o, in via subordinata, in misura ritenuta di giustizia, con corresponsione dei relativi arretrati, per il triennio 2012-2014, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria, in esecuzione della sentenza n. 70 del 10 marzo 2015 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità della art. 24, comma 25, DL. 201 del 6/12/2011;

- la domanda attrice pone a fondamento delle proprie ragioni la natura di "retribuzione differita" del trattamento pensionistico e la violazione dei principi di proporzionalità ed adeguatezza insita in una disposizione che prevede l'azzeramento perequativo delle pensioni, quale quella in godimento al ricorrente, superiori a sei volte il minimo I.N.P.S., ritenendo in ciò disatteso quanto statuito dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n.70/2015;

- con ulteriore memoria del 14 novembre 2016, l'avv. Camarda per il ricorrente ha addotto nuove argomentazioni a sostegno della pretesa azionata, invocando i principi formulati, per ultimo, dalla Corte costituzionale con sentenza 13 luglio 2016, n.173 ove, nell'esporre i motivi di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 486, del 27.12.2013, n.147 relativamente alla previsione di un contributo di solidarietà per gli anni 2014, 2015 e 2016 a carico delle pensioni superiori a quattordici volte il minimo I.N.P.S., è stata affermata l'illegittimità di un prelievo, quale - ritiene il difensore - quello operato dall'art.1 del D.L. n.65 del 21.05.2015 che ha modificato il comma 25 dell'art.24 del D.L. 201/2011, che si assume viziato da irragionevolezza, inadeguatezza e proporzionalità ed al quale si deve riconoscere natura di "tributo", essendo riferito ad una *"generica contingente situazione finanziaria per riparare la quale si fa leva su una sola categoria di percettori di reddito"*.



- L'I.N.P.S., costituito con memoria del 14 novembre 2016, ha eccepito pregiudizialmente l'inammissibilità del ricorso per difetto di carattere incidentale della questione di costituzionalità; in subordine, nel merito, ha chiesto il rigetto della domanda attorea previa dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale che parte ricorrente ha chiesto di sollevare, con vittoria di spese e onorari di causa;
- con ulteriore memoria del 21 novembre 2016, il patrocinante di parte ricorrente ha formulato controdeduzioni alla difesa I.N.P.S., precisando i termini della domanda introduttiva ed argomentando in ordine a ciascuna delle eccezioni di rito e di merito opposte dall'Istituto convenuto e ribadendo la violazione, da parte delle previsioni legislative sopra richiamate - e dell'Amministrazione che vi ha dato applicazione, dei principi sanciti dagli articoli, 3, comma 1, 36, comma 1 e 53, commi 1 e 2, della Costituzione;
- in udienza le parti hanno sostanzialmente ribadito quanto già rappresentato nelle rispettive memorie;

RITENUTA

infondata l'eccezione di inammissibilità del presente ricorso per difetto di carattere incidentale della questione di costituzionalità, dovendosi, al contrario, rilevare che, nel caso di specie, il *petitum* del giudizio principale non coincide con quello di costituzionalità, come invece sostenuto dalla difesa dell'I.N.P.S., avendo, piuttosto, il fine di ottenere il riconoscimento del concreto diritto alla corresponsione degli aumenti perequativi dal 2012. Sul punto deve altresì precisarsi che la stessa Corte costituzionale nella sentenza n. 38/2009 (richiamata dallo stesso Istituto previdenziale), dopo aver sottolineato che la questione di legittimità costituzionale ha carattere incidentale quando il giudizio a quo ha un *petitum* separato e distinto rispetto a questa, ha poi precisato che



"... affinché, pur in presenza della prospettazione della incostituzionalità di una o più norme legislative, quale unico motivo di ricorso dinanzi al giudice a quo, si possa considerare sussistente il requisito della rilevanza, occorre che sia individuabile, nel giudizio principale, un petitum che presenti i requisiti sopra indicati, sul quale l'autorità giudiziaria remittente sia chiamata a pronunciarsi";

- nel merito, la questione dedotta in giudizio riguarda la mancata perequazione del trattamento pensionistico cui avrebbe avuto diritto il ricorrente, in applicazione della sentenza Corte Cost. n. 70 del 10 marzo 2015 e che invece è stata negata a seguito dell'emanazione del Decreto legge n. 65 del 21 maggio 2015, convertito nella L. 109 del 17.07.2015, che ha modificato l'art.24, comma 25, del D.L. 6.12.2011, n.201, convertito nella L. 22.12.2011;

CONSIDERATO

- che pende questione di legittimità costituzionale della norma censurata, oggetto di recenti rimessioni alla Consulta ad opera di:

a) Tribunale di Palermo, Sezione Lavoro, (causa r.g.6994/2013), che, con ordinanza n.36/2016 del 22.01.2016, pubblicata sulla G.U. del 02.03.2016 n.9 (cfr. doc.247), ha sollevato questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera c), dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, "per contrasto con gli articoli 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Cost.";

b) Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, (causa r.g.2130/14), che con ordinanza 08.02.2016 (cfr. doc.248), ha rimesso alla Consulta la questione di legittimità costituzionale del comma 25, lettera e), dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come da ultimo modificato, "per contrasto con gli articoli 3, 36 comma 1, 38 comma 2, Cost., nonché con il combinato disposto degli art.3, 36 e 38, Cost. e per contrasto con l'art.136 Cost.";

c) Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per l'Emilia Romagna (giudizi

riuniti 43610-43618 e 43666), che con ordinanza n.101/2016 del 10.03.2016, pubblicata sulla G.U. 25.05.2016, n.21 (cfr. doc.249), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dei commi 25, lett. e), e 25 bis dell'art.24 del d.l. n.201/2011, come modificato dal d.l. n.65/2015, "in riferimento agli articoli 136, 38, 36, 3, 2, 23 e 53 Cost. e 117, primo comma, della Costituzione rispetto all'art.6 della Convenzione europea per la Salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e all'art.1 del Protocollo addizionale di detta Convenzione";

d) Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, (causa r.g.698/2016), che con ordinanza n.124/2016 del 30.04.2016, pubblicata sulla G.U. del 29.06.2016 n.26 ha disposto la rimessione degli atti alla Consulta, per la decisione della questione di legittimità costituzionale dell'intero comma 25 dell'art.24 del D.L: n.201/2011, come modificato dal D.L. n.65/2015, "per violazione degli articoli 136, 3, 36, comma 1, e 38, comma 2, Costituzione" e subordinatamente del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147, "per violazione degli articoli 3, 36 comma 1 e 38, comma 2, Costituzione";

- le suddette questioni di legittimità costituzionale, poste altresì a fondamento del presente ricorso ed efficacemente argomentate appaiono imprescindibili ai fini del decidere;

- ritenuto di dover disporre, per economia processuale, la sospensione del giudizio, ai sensi dell'art.106 del D.lgs. n. 174/2016, in attesa della pronuncia della Consulta, con onere di riassunzione a carico delle parti, ai sensi dell'art.107 del D.lgs. n.174/2016 citato

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia

SOSPENDE

il giudizio relativo al ricorso n. 28567, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale sulle questioni di legittimità costituzionale dei commi 25 e 25-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 (convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2015, n.109) e del combinato disposto del D.L. 65 cit. e dell'art.1, comma 483, legge 23 dicembre 2013, n.147;

- assegna alle parti, per la riassunzione del giudizio, il termine di tre mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della decisione della Corte Costituzionale sulle predette questioni;

- riserva la statuizione sulle spese al definitivo;

- manda alla Segreteria della Sezione di comunicare alle parti l'avvenuto deposito della decisione di cui sopra, ai fini della proposizione, su iniziativa della parte più diligente, dell'istanza per la fissazione dell'udienza di discussione del giudizio.


Così deciso in Milano, il 24 novembre 2016.

DEPOSITO IN SEGRETERIA

12 DIC 2016


IL PREPOSTO ALLA SEGRETERIA

(dott. Salvatore Carvelli)



IL GIUDICE

Giuseppina Veccia





5ⁿ

S.I.S.P. - SEZIONE GIURISDIZIONALE - LOMBARDIA

FOGLIETTO UDIENZA DEL 14/10/2016

GIUDICE MONOCRATICO: MUSUMECI EUGENIO

SEGRETARIO: ELENA GARAVAGLIA

GIUDIZIO N. 28565

DATA APERTURA: 27/06/2016

TIPO: MERITO
CATEGORIA: PENSIONI CIVILI

AD ISTANZA DI

CARCAGNOLO SALVATORE

C/

INPS - EX INPDAP - SEDE LEGALE DI ROMA

ed altri

DISPOSITIVO

non definitivamente pronunciando in relazione al giudizio in epigrafe, dichiara rilevante nel presente giudizio e non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale:

- ❖ del comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011 (convertito dalla legge n° 214/2011), quale novellato dall'art. 1 del D.L. n° 65/2015 (convertito dalla legge n° 109/2015), nella parte in cui prevede che "la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, ... e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi";
- ❖ del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013, nella parte in cui prevede che "per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ... e) ... per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS";

e per l'effetto:

- 1) solleva la questione di legittimità costituzionale del comma 25 dell'art. 24 del D.L. n° 201/2011 (convertito dalla legge n° 214/2011), quale novellato dall'art. 1 del D.L. n° 65/2015 (convertito dalla legge n° 109/2015), e del comma 483 dell'art. 1 della legge n° 147/2013, in riferimento agli artt. 3 secondo comma, 36 primo comma e 38 secondo comma della Costituzione;
- 2) dispone l'immediata trasmissione degli atti del presente giudizio alla Corte costituzionale;
- 3) sospende il presente giudizio sino alla comunicazione della decisione adottanda dalla Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale testé sollevata;
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa, nonché al Presidente del Consiglio dei Ministri;
- 5) dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei Deputati e al Presidente del Senato della Repubblica.

Così deciso a Milano nella camera di consiglio del 2 dicembre 2016.

IL GIUDICE
(Eugenio Musumeci)

Eugenio Musumeci